



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 23/04/2014**

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2014, n. 19

“Integrazioni all’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. Estensione delle agevolazioni di canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, inclusi nelle perimetrazioni di aree naturali protette, anche ai terreni inclusi nei siti della Rete natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Integrazioni all’articolo 29 della  
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), è inserito il seguente:

“1 bis. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche ai canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, per i terreni inclusi nei siti della rete “Natura 2000” (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, recepita e attuata con il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e modificata con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 45/2012 dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e al comma 1 bis.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 aprile 2014

VENDOLA